

Corso di Diritto Commerciale

Anno accademico 2014-2015

PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS

Powered by




Control editing Mario Passaretta

Il diritto d'impresa

- Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito:
www.normattiva.it

La cambiale



La cambiale


Fonti normative: l. cambiaria

La cambiale ha come funzione, anche se non esclusiva, il differimento di un pagamento.

- 1) la cambiale tratta;
- 2) il pagherò cambiario o vaglia cambiario.

Cambiale tratta

Il traente da ordine al trattario, che se accetta diventa obbligato principale, di pagare una certa somma al portatore del titolo



Traente e trattario sono legati da un rapporto di **provvista**, cioè il primo è creditore del secondo

mentre



Il **traente** e **primo prenditore** sono legati da un rapporto di **valuta**, cioè il primo è debitore del secondo

Cambiale tratta e delegazione

Siamo dunque in presenza di una **delegazione di pagamento**, là dove il creditore (traente) dà ordine al proprio debitore (trattario) di pagare al proprio creditore (prenditore).

Attenzione: l'ordine di pagamento nella delegazione non deve essere per forza accettato; medesime condizioni sono previste per il trattario che può rifiutare.

Art. 1269 c.c.:

Delegazione di pagamento.

[I]. Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

[II]. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi

Pagherò cambiario

L'emittente promette il pagamento di una somma di denaro al primo prenditore.



c.d. cambiale di favore:

Inversione di posizioni:

sul piano **sostanziale** l'emittente (favorente) è creditore, perché ha diritto di essere fornito dei mezzi per l'impegno assunto

sul piano **formale** figura come obbligato cambiario nei confronti del favorito.

La cambiale. Elementi comuni

Nella cambiale possiamo distinguere alcuni elementi comuni alla tratta e al pagherò:

- Sono titoli all'ordine;
- sono titoli astratti;
- sono titoli rigorosamente formali;
- la cambiale incorpora una pluralità di obbligazioni, è dunque obbligazione solidale;**



Gli obbligati cambiari si distinguono a loro volta in:

Obbligati diretti (emittente nel pagherò, trattario che abbia accettato, loro avallanti)

Obbligati di regresso (traente, giranti, accettante per intervento, loro avallanti)

Requisiti formali

Requisiti **ESSENZIALI** della cambiale **tratta**, art. 1 l. camb.:

La cambiale contiene (v. immagine)

- 1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- 2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- 3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario); (1)
- 4) l'indicazione della scadenza;
- 5) l'indicazione del luogo di pagamento;
- 6) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 7) l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
- 8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

Requisiti formali

Requisiti ESSENZIALI del **vaglia cambiario**, art. 100 l. camb.:

Il vaglia cambiario contiene:

- 1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- 2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
- 3) l'indicazione della scadenza (a vista cioè pagabile immediatamente alla presentazione del titolo; a certo tempo vista scade decorso un determinato periodo dall'accettazione; a cert. tempo data scade decorso un determinato periodo dall'emissione; a giorno fisso)
- 4) l'indicazione del luogo di pagamento;
- 5) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 6) l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
- 7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
- 7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente.

(segue) Requisiti formali

Gli artt. 2 e 101 l. camb. determinano che il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come tratta (art. 2)/ vaglia cambiario (art. 101), salvo nei casi previsti :

INTEGRAZIONE DEL BIANCO

La cambiale **senza indicazione di scadenza** si considera pagabile a vista.

In mancanza d'indicazione speciale, il **luogo** indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario.

La cambiale in cui non è indicato il **luogo di emissione** si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Se sono indicati più luoghi di pagamento, s'intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione ed il pagamento

(segue) Requisiti formali. Bollo



Art. 104 l. camb.:

La validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo.

Il portatore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalità.

La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

La cambiale in bianco

Per cambiale in bianco si intende quel modulo cambiario che manchi di alcuni requisiti essenziali, come la somma da pagare. Tali elementi devono sussistere al momento della riscossione.

Quando si ha una cambiale in bianco?

Si ha quando le parti non siano ancora concordi sulla somma da pagare o sulla scadenza, perché non ancora determinati ma determinabili in futuro. All'occorrenza, allora, le parti stipulano un accordo di riempimento. La cambiale può essere riempita entro 3 anni dalla sua emissione.



Chi rilascia una cambiale in bianco è esposto al rischio di abusivo riempimento, cioè in difformità da quanto pattuito nell'accordo.

Cosa accade in questo caso?

Art. 14 l. camb.

- *Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, la inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.*
- *Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo.*
- *Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.*

(segue) La cambiale in bianco

Il rischio è limitato se ad avvalersi della cambiale abusivamente riempita è il primo prenditore, perché in tal caso l'emittente potrà opporre a esso l'accordo di riempimento violato.



L'eccezione che l'emittente muove nei confronti del portatore è di tipo personale e cioè che può essere fatta valere solo nei confronti del primo prenditore.

Ne consegue che se la cambiale circola e chi ne apprende il possesso era in buona fede, l'emittente nulla potrà opporre nei confronti di questo, a meno che non abbia acquistato la cambiale in mala fede.

In difetto di prova della mala fede, il debitore potrà agire nei confronti del primo prenditore per risarcimento del danno, fermo restando le sanzioni penali per reato di abuso di foglio in bianco.



La cambiale incompleta

Quanto detto è applicabile anche nel caso in cui l'emissione della cambiale sia avvenuta senza volontà alcuna?

Oppo, Spada, Di Amato sostengono che l'eccezione possa essere di tipo reale; la cambiale è nulla perché vi è difetto di volontà.

La dottrina maggioritaria sostiene, invece, che l'eccezione sia personale. Qualcuno ha sostenuto che l'eccezione non può mai essere reale, perché l'art. 1993 c.c. non indica l'incompletezza originaria del titolo.

CONCLUSIONE: sia per la cambiale in bianco che per quella incompleta si applicherà **l'art. 14 l. camb.**

Capacità e rappresentanza cambiaria

L'obbligazione cambiaria è atto di straordinaria amministrazione

Art. 10 l. camb.: Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare cambiariamente in nome di costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l'una e l'altra anche di carattere generale.

Capacità e rappresentanza cambiaria

E' possibile che l'obbligazione cambiaria sia assunta da un rappresentante, purché ciò risulti chiaramente sul titolo tramite l'utilizzo di formule come <<per procura>>.

Una vistosa deroga alla disciplina di diritto comune si ha nel caso di *falsus procurator*, art. 1398 c.c., secondo cui colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è **responsabile del danno** che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

diversamente

l'art. 111. camb. dispone che chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è **obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio** e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

Le obbligazioni cambiarie



Le obbligazioni cambiarie

- **Pluralità** di obbligazioni
- **Indipendenza** reciproca, cioè l'invalidità di una non incide sulle altre, ciò si desume dall'art. **7 l. camb.:**

Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmata la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

Le obbligazioni cambiarie

- Obbligazioni solidali, cioè tutti gli obbligati cambiari sono **obbligati in solido** nei confronti del portatore del titolo → **Esternamente**

Nei rapporti interni

La posizione degli obbligati cambiari è suddivisa per gradi.

Nella tratta accettata gli obbligati si dispongono per gradi come segue: 1- accettante; 2- traente; 3- giranti in successione.

Se non è accettata le posizioni mutano nella seguente successione: 1-traente; 2 giranti in successione.

Nel vaglia cambiario: 1- emittente; 2- giranti in successione;

Gli avallanti garantiscono un obbligato cambiario e la posizioni per gradi di questi si determina in relazione al soggetto che avallano.


Le obbligazioni cambiarie

La disposizione per gradi comporta che chi paga libera i successivi obbligati ma se di posizione intermedia potrà rivalersi nei confronti degli obbligati cambiari che lo hanno preceduto.



L'accettante non paga

*che ha azione
di rivalsa nei
confronti
dell'accettante*



ma paga il traente



che libera il girante

Le obbligazioni cambiarie

Chi ha **pagato** ha diritto a **riottenere** la cambiale, visto che avrà azione di rivalsa nei confronti degli obbligati cambiari di grado precedente.

È bene evidenziare che l'obbligazione cambiaria ravvisa una mancata divisione del debito tra gli obbligati di **grado diverso**.

Per gli obbligati di **pari grado**, nel caso in cui uno di questi adempia all'obbligazione, l'art. 62 l. camb. dispone che fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali, cioè si applicherebbe l'art. **1298 c.c.**:

[I]. Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.

[II]. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

L'avallo

Art. 35 l. camb.: Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.

	Roma, 20/07/2013 <small>(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)</small>	<i>Euro</i> #1000,00# <small>(IN CIFRE)</small>
	<i>M</i> 25/11/2013 <small>(SCADENZA)</small>	<i>herò</i> pag <i>per questa cambiale</i>
	<i>al</i> Sig. Mario Bianchi	<i>la somma</i>
	<i>di Euro</i> #mille/00#	Per Avallo Maria Verdi
<small>DOMICILIAZIONE (art. 4 RD n. 1086/1926 e art. 348/1975)</small> BNL IBAN etc.	<small>NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE (IN LETTERE)</small> Carlo Rossi via delle Ginestre, 1 00100 Roma C.F.:RSSCLO	Maria Verdi C.F.: VRDMRA..... <i>Carlo Rossi</i> <small>(FIRMA)</small>

L'avallo

Art. 36 1. camb.: L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento.

È espresso **con le parole "per avallo" o con ogni altra formula equivalente;** è sottoscritto dall'avallante.

Si considera dato con la **sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore** della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente.

L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende **dato per il traente.**

Art. 37 1. camb.: L'avallante è obbligato **nello stesso modo** di colui per il quale l'avallo è stato dato (DIRETTO O DI REGRESSO)

La sua obbligazione è **valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla** per qualsiasi altra causa che un vizio di forma (AUTONOMIA)


L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo (DIVERSITA' GRADO RISPETTO AVALLATO)

Avallo, coavallo e fideiussione

- Dall'avallo si distingue il Coavallo
- Dal Coavallante va distinto l'avallante dell'avallante
- Va distinta dalla fideiussione

La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma (art. 37, comma 2); ciò pone un distinguo con la fideiussione, prestazione di garanzia accessoria *ex art. 1939 c.c.*, secondo cui [I]. La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.

La circolazione



La circolazione

La cambiale è titolo all'ordine e circola mediante girate. Quest'ultima può essere piena o in bianco.

Art. 17 l. camb.:

La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.

La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento.

La girata trasferisce la legittimazione all'esercizio del diritto cartolare

La circolazione

Limiti

- Cambiale «non all'ordine» circola solo con gli effetti della cessione
- La girata opera con funzione di garanzia, nel senso che il girante sarà obbligato di regresso dell'accettazione o del pagamento; con clausola «senza garanzia» il girante si esonera da ogni responsabilità.
- La girata può essere con clausola <<non all'ordine>>.

Art. 19 comma 2: Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata

Azioni cambiarie

- L'azione nei confronti degli obbligati diretti non è vincolata ad alcuna formalità, come la levata del protesto.
- L'azione nei confronti degli obbligati di regresso è invece assoggettata a condizioni sostanziali e formali.

Art. 50 1. camb. (per le condizioni sostanziali): Il portatore può esercitare il **regresso** contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:

alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;

anche prima della scadenza:

- 1) se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;
- 2) in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;
- 3) in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.

Azioni cambiarie

Art. 51 l. camb. (condizioni formali):

Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).

Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto dall'art. 29, comma 1°, è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.

Il protesto per mancato pagamento di una cambiale, pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente comma relativo al protesto per mancata accettazione.

Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.

In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.

In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.

Azioni cambiarie

Art. 60 1. camb.

Spirati i termini stabiliti:

per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista;


per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento;

per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola "senza spese";

il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione dell'accettante.

Se la cambiale non è presentata per l'accettazione nel termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l'accettazione.

Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può prevalersene.



Il protesto

Le eccezioni cambiarie

Eccezioni reali e personali: vale l'art. 1993 c.c.

Eccezioni

Soggettive: sono eccezioni che possono essere rilevate da un determinato obbligato cambiario

e

Oggettive: sono eccezioni che possono essere rilevate da tutti gli obbligati cambiari

Le eccezioni reali e personali indicano nei confronti di quale portatore è rilevabile l'eccezione.

Le eccezioni soggettive ed oggettive indicano, invece, l'obbligato che può rilevare l'eccezione.



I due criteri sono destinati a combinarsi

Le eccezioni cambiarie

- Le combinazioni tra eccezioni reali-personali/soggettive-oggettive:

Eccezione **reale soggettiva** è l'eccezione di difetto di capacità o di rappresentanza in quanto opponibile da quel determinato obbligato ad ogni possessore della cambiale.

Eccezione **reale oggettiva** è l'eccezione di nullità della cambiale per la mancanza dei requisiti di forma opponibile a tutti i debitori.

Eccezione **personale e soggettiva** è ogni eccezione desunta dal rapporto causale intercorso fra un determinato debitore cambiario ed il portatore del titolo.

Azioni extracambiatarie

Art. 66 l. camb. (azione causale)

Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale salvo che si provi che vi fu novazione.

Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.

Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente,

purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.

Azioni extracambiarie

Se non si osserva quanto predisposto dall'art. 66 l. camb., si decade dall'azione causale

Può verificarsi che il portatore decada dall'azione causale e dalle azioni cambiarie. In questo caso trova attuazione l'art. **67 l. camb.:**

Quando il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente o l'accettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno.

Cioè, il portatore eserciterà l'azione di ingiustificato arricchimento **ex art. 2041 c.c.:**

[I]. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.